

***IL TESTO UNICO PER LA RIFORMA ED IL
RIASSETTO NORMATIVO
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:
GLI ORIENTAMENTI DEI SOGGETTI
ISTITUZIONALI E SOCIALI***

NORME TECNICHE E BUONE PRASSI

Ing. ROBERTO CIANOTTI

ISPEL

**Mercoledì 6 giugno 2007
Quartiere Fieristico di Bologna – Sala Europa**

Schema di disegno di legge recante:

***"Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il
riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro"***

Art. 1, comma 2

**c) applicazione della normativa in materia di salute e
sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici,
autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi
equiparati prevedendo:**

.....

**2) adeguate misure di tutela per i lavoratori
autonomi, secondo i principi della
Raccomandazione 2003/134/CE;**

Schema di disegno di legge recante:
“Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro”

Art. 1, comma 2

l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi aziendali territoriali e nazionali, nonché, su base volontaria, **dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi** che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;



Schema di disegno di legge recante:
“Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro”

Art. 1, comma 2

- e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisorie e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;



DIRETTIVE di PRODOTTO

- Il quadro legislativo riguardante il mercato dei prodotti è volto ad assicurare al consumatore finale la **sicurezza dei prodotti immessi sul mercato** ma anche a garantire il **funzionamento del mercato interno**.
- Rispetto dei **Requisiti essenziali di sicurezza RES** e **norme armonizzate**

DIRETTIVE SOCIALI

- **Requisiti minimi di sicurezza**
- **Rispetto di disposizioni nazionali specifiche, o norme tecniche se esistenti.**
- **Nel caso in cui non esistano normative di alcun genere, ma codici di pratica corretta in materia di salute e sicurezza o di ultimi ritrovati della tecnica, il prodotto deve attenersi ed essere conforme a tali disposizioni.**

Nuovo Approccio (risoluzione del Consiglio Europeo del 07/05/85)



Prodotti assoggettati a Direttive del "Nuovo Approccio"

- Prodotti che si intendono porre sul mercato o in servizio per la prima volta nell'Unione Europea
- Prodotti fabbricati negli Stati Membri o prodotti nuovi o di seconda mano provenienti da paesi terzi
- Prodotti che hanno subito importanti modifiche (prestazioni, destinazione uso), sono considerati nuovamente immessi sul mercato o in servizio

Prodotti che mantengono invariate le prestazioni originali (o assoggettati a miglioramenti o adeguamenti a fini di sicurezza) non sono assoggettati alla procedura di conformità prevista dalle Direttive del Nuovo Approccio (**Direttive Sociali**)



Nuovo Approccio

Norme CEN 



Mercato europeo

Norme ISO 



Mercato globalizzato



Nuovo Approccio



Direttiva Macchine

- 43 CT - 250 WG
- 588 norme armonizzate (GUUE 08/05/2007)



1.5.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 104/1

IV
(Informativa)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Comunicazione della Commissione sull'andamento dell'applicazione della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)
(2007/C 104/01)

Organismo europeo di normalizzazione (1)	Riferimento e titolo della norma o descrizione di riferimento	Risultato dell'attuazione (2)	Riferimento della norma armonizzata	Data di coniazione della pubblicazione di riferimento della norma armonizzata (Nota 1)
CDN	EN 18-3:2000 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi — Parte 3: Montacarichi dotati e sbristati	27.11.2001	—	
CDN	EN 115-9:95 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di scale mobili e tapisroulanti mobili	1.7.1995	—	
	EN 115-9:95(A1:1998)	15.10.1998	Nota 3	Data scaduta (15.10.1998)
	EN 115-9:95(A2:2004)	31.12.2005	Nota 3	Data scaduta (31.12.2005)
CDN	EN 201-9:97 Macchine per gomma e materie plastiche — Macchine a trazione — Regole di sicurezza	4.6.1997	—	
	EN 201-9:97(A1:2000)	20.5.2000	Nota 3	Data scaduta (15.10.2000)
	EN 201-9:97(A2:2005)	31.12.2005	Nota 3	Data scaduta (31.12.2005)
CDN	EN 200-20:01 Piattaforme di lavoro mobili elevabili — Calcoli per la progettazione — Criteri di stabilità — Costruzione — Sicurezza — Carichi e prove	1.4.2002	—	
	EN 200-20:01(A1:2004)	2.8.2006	Nota 3	Data scaduta (2.8.2006)
CDN	EN 209-20:04 Macchine per materie plastiche e gomma — Parte 1 — Regole di sicurezza	31.12.2005	EN 2091:93	Data scaduta (31.12.2005)
CDN	EN 204-9:92 Sicurezza del macchinario. Dispositivi di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori	25.8.1993	—	
	EN 204-9:92(A1:1995)			

DIRETTIVE SOCIALI

- Requisiti minimi di sicurezza
- Rispetto di disposizioni nazionali specifiche, o norme tecniche se esistenti.
- Nel caso in cui non esistano normative di alcun genere, ma codici di pratica corretta in materia di salute e sicurezza o di ultimi ritrovati della tecnica, il prodotto deve attenersi ed essere conforme a tali disposizioni.

Art 184 DPR 547/55 *Sollevamento e trasporto persone*

1. Il sollevamento di persone e' effettuato soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
2. In casi eccezionali, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano state prese adeguate misure in materia di sicurezza, **conformemente a disposizioni di buona tecnica** che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro con il posto di comando. Devono essere prese le opportune misure per assicurare la loro evacuazione in caso di pericolo.

(*) così come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 del D.lgs 4 agosto 1999 n.359.



ISO 12480-1 Safe use of crane

ISO 12480-1:1997(E)

© ISO

ANNEX C (Normative)

RAISING OR LOWERING OF PERSONS

C.1 General

The raising or lowering of persons by crane shall only be undertaken in exceptional circumstances when it is not possible to gain access by less hazardous means (see Figure C.1).

Persons shall only be carried in properly designed platforms or cradles provided with suitable means to prevent persons or tools from falling out. Means should be provided to prevent the platform or cradle from spinning (e.g. by the provision of a swivel or the use of multi-fall ropes) or tipping and it should be clearly and permanently marked with the load that it can safely carry. The platform or cradle should be inspected before use to ensure that it is still in a safe condition to carry persons. A record of all inspections should be kept.

No crane function shall be performed while a person is on the hook, load, man-lift platform, boom or other personnel-lifting device attached to the crane load line or boom, unless each of the specific special following requirements are met.



Figure C.1

C.2 Crane equipment

The crane shall be equipped with:

- a hoisting limiter;
- automatic brakes, such that when the controls are released the motions are brought to rest (dead man's handle type control);
- power load-lowering. Note that raising and lowering of persons is only permitted on cranes with a free-fall capability locked out;
- for below ground-level operation, a hoist-lowering limiter.

30

Cosa sono le Buone Pratiche

«buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e generalizzabili, che permettono di ottenere una riduzione dei rischi, miglioramenti delle condizioni di lavoro e in generale la promozione della salute sui luoghi di lavoro



Buone Prassi e Ruolo ISPESL:

Il trasferimento delle conoscenze e dei dati delle ricerche per la tutela della salute dei lavoratori

L'ISPESL, attraverso la raccolta delle informazioni a livello nazionale ed internazionale, e con i risultati dei progetti di ricerca, sviluppa buone prassi per la prevenzione e la promozione della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. L'ispesl divulga le "buone pratiche" pubblicando via web di una banca dati specifica.

Buone Prassi e PMI

L'obiettivo delle ricerche sulle buone prassi è anche quello di proporre a tutti i soggetti della filiera nazionale del sistema sicurezza, ma soprattutto alle PMI, interventi tecnico-organizzativi progettati e realizzati attraverso la collaborazione di responsabili aziendali, lavoratori, tecnici delle ASL ed esperti dell'ISPESL

Sistema informativo Ispesl per la valutazione del rischio nelle PMI

Profili di rischio di comparto

108 COMPARTI (PMI, artigianato e pubblici servizi)

Ogni ciclo lavorativo e' composto da "n" fasi ed ognuna è descritta da 8 capitoli:

1 IL CICLO LAVORATIVO- 2 ATTREZZATURE,MACCHINE, IMPIANTI- 3 IL FATTORE DI RISCHIO – 4 IL DANNO ATTESO - 5 GLI INTERVENTI - 6 APPALTO A DITTA ESTERNA - 7 RIFERIMENTI LEGISLATIVI - 8 IL RISCHIO ESTERNO

Es. Buone Pratiche: MOVIMENTAZIONE MERCI PORTUALE Telecamere-carrelli–documentazione fotografica



Il Sistema informativo ISPEL: verso una gestione integrata delle informazioni

oltre alla banca dati delle
“Soluzioni/Buone Pratiche”, l’ISPEL
gestisce 15 Banche dati tra cui “Profili di
Rischio di Comparto”, “Formazione Utile”,
“Sostanze Pericolose”, “LaborBase” ecc.



L’ISPEL è il Focal Point Italiano per il Network informativo dell’Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro



Sito web del Network Nazionale
<http://it.osha.europa.eu/>

Il sito web divulga norme di buona pratica attraverso la raccolta e la pubblicazione degli interventi effettivamente realizzati nei luoghi di lavoro per ridurre il rischio



Gli interventi realizzati sono disponibili nei due archivi “Soluzioni” e “Profili di Rischio di comparto”.

Nel sito sono anche presenti safety checks e linee guida per la valutazione del rischio divise per comparti e per fattori di rischio



Linee guida



